

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020
154/2020/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.
ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DI AMBITI TERRITORIALI SERVITI DA RETI ELETTRICHE
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI, NON INTERCONNESSE CON LA RETE DI
TRASMISSIONE NAZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1109^a riunione del 5 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2015, 284/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 284/2015/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 24 febbraio 2015, prot. Autorità 7030, del 27 febbraio 2015 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 14 marzo 2018, prot. Autorità 9155, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel S.p.A. (di seguito: Enel), del 21 marzo 2018, prot. Autorità 10105, del 22 marzo 2018 (di seguito: prima comunicazione Enel);

- la lettera della DMEA, del 22 marzo 2018, prot. Autorità 10115, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 3 aprile 2018, prot. Autorità 11664, del 4 aprile 2018 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Enel, del 22 maggio 2018, prot. Autorità 16470, del 23 maggio 2018 (di seguito: seconda comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;
- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna per ciascuna unità ammessa un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- l'elenco degli impianti essenziali pubblicati da Terna per l'anno 2012 include le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione:
 - a) Stromboli;
 - b) Ginostra;
 - c) Panarea – Lipari;
 - d) Alicudi – Lipari;
 - e) Filicudi;
 - f) Capraia;
 - g) Ventotene;
 - h) Vulcano termo;
 - i) S. Marina Salina;
 - j) Malfa;
- con la prima comunicazione Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate sopra menzionate, con riferimento all'anno 2012;

- ai sensi della deliberazione 284/2015/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo ad Enel Produzione, per l'anno 2012, rispetto alle unità isolate;
- come specificato nella prima comunicazione Enel Produzione, nelle more della completa implementazione della deliberazione ARG/elt 89/09, l'omonima società ha immesso in rete l'energia prodotta dalle proprie unità isolate senza percepire per la stessa alcuna remunerazione in termini di ricavi da mercato dell'energia e da sbilanciamento positivo;
- con la seconda comunicazione Enel Produzione, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA, tra cui l'elenco delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno 2012;
- con la prima e seconda comunicazione Enel, l'omonimo soggetto, in qualità di capogruppo delle società che svolgono attività che riguardano le reti isolate oggetto della presente deliberazione, ha fornito all'Autorità le informazioni richieste con la prima lettera DMEA;
- il comma 65.14 prevede che, relativamente alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento solo per una parte dell'anno, si consideri solo una quota del valore *ex* comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato;
- con la prima comunicazione Enel, l'omonima società ha inoltre fornito all'Autorità l'elenco dei proventi da certificati verdi che Enel Produzione ha ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per l'impianto di Capraia, con riferimento a un periodo pluriennale che include l'anno 2012, successivamente all'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Enel Produzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da Enel Produzione, con le comunicazioni Enel Produzione, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- includere tra le voci di ricavo che concorrono alla determinazione del Corrispettivo per l'anno 2012:
 - i proventi derivanti dal riconoscimento dei certificati verdi, relativi al medesimo anno, riportati nella prima comunicazione Enel;
 - l'acconto del Corrispettivo di cui alla deliberazione 284/2015/R/eel, poiché l'istanza di reintegrazione, essendo stata elaborata prima del menzionato provvedimento, non considera l'acconto;
- prevedere una rettifica, derivante dal disposto del comma 65.14, per quanto riguarda i costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale dei cespiti soggetti ad ammortamento per una parte dell'anno 2012

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il 29 maggio 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A a Terna S.p.A. e a Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini